

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 27-B

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEDINI, ZACCAGNINI, BUFFONE, COLLESELLI, MIOTTI
CARLI AMALIA, RADI, SAVIO EMANUELA, STORCHI (27)**

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 19 febbraio 1969

E D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PIERACCINI, BANFI, TOLLOY, FORMICA, IANNELLI,
ARNONE, ZANNIER, MINNOCCHI (518)**

**TESTO UNIFICATO MODIFICATO, IN RIUNIONE COMUNE, DALLA III COMMISSIONE
PERMANENTE (AFFARI ESTERI) E DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 17 dicembre 1969 (Stampati nn. 517 e 518)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 dicembre 1969*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modificazioni alla legge 8 novembre 1966,
n. 1033, concernente « Norme integrative
del Capo IX del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
per la dispensa dal servizio di leva dei
cittadini che prestino servizio di assi-
stenza tecnica in paesi in via di sviluppo
secondo accordi stipulati dallo Stato ita-
liano ».**

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966,
n. 1033, è così modificato: dopo la frase « di
almeno due anni continuativamente » sono
aggiunte le parole « ivi compreso un mese a
titolo di riposo ».

TESTO

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE III E IV
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modificazioni ed integrazioni alla legge
8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il
rinvio e la dispensa dal servizio di leva
per i cittadini che prestino servizio vo-
lontario civile in Paesi in via di sviluppo.**

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966,
n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la difesa ha facoltà, in
tempo di pace, di concedere il rinvio del ser-
vizio militare ai giovani obbligati alla leva

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente comma:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e

che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« L'opera di cui all'articolo precedente si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali, o attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e d'intesa con esso, ovvero previsti da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

L'opera stessa si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro dell'assistenza tecnica o di organizzare il servizio volontario civile, sempre che tali programmi siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Tale riconoscimento può essere dato soltanto per programmi che precisino il personale utilizzabile e il trattamento giuridico ed economico riservato al medesimo nei Paesi di destinazione, trattamento che dovrà essere conforme alle convenzioni o alle consuetudini internazionali in materia di servizio volontario civile in favore dei Paesi in via di sviluppo ».

ART. 3.

Identico.

Identico.

I Paesi di destinazione, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di

di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa. La Commissione potrà sentire i rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».

servizio volontario civile di cui al secondo comma del precedente articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria verranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per la difesa, per la pubblica istruzione e per l'interno ».

ART. 4.

Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense, di cui al precedente articolo 3, sarà determinato sulla base delle disponibilità di inquadramento nei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica di cui al precedente articolo 2, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 10.

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli ed i requisiti del richiedente ed accertato che le condizioni dell'opera da prestarsi all'estero rispondano ai criteri informativi di un servizio volontario civile in favore di un Paese in via di sviluppo. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato ».

ART. 6.

Tra l'articolo 4 e l'articolo 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« *Art. 4-bis.* — I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi di assistenza tecnica, attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e di intesa con esso, godono di regola del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto a carico del Governo beneficiario; eccezionalmente, del trattamento stabilito, a totale o parziale carico del Governo italiano, con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi promossi da organismi ed enti internazionali, ovvero dalle associazioni, organismi ed enti di cui al precedente articolo 2, secondo comma, godono del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto nel contratto di lavoro o di impiego. Tale trattamento potrà essere eccezionalmente integrato, a carico del Governo italiano, secondo la procedura prevista nel precedente comma.

I contratti relativi a ciascun volontario devono espressamente menzionare tale sua qualifica od altra equipollente ed essere convalidati dal Ministero degli affari esteri ».

ART. 7.

Tra l'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« *Art. 5-bis.* — I giovani che svolgono opera di servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, relative ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva ».

ART. 8.

I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 1 della presente leg-

ge, per lo svolgimento di compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale.

Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei predetti giovani, ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 380, è regolato a norma del precedente articolo 6.

ART. 9.

Il Ministro per gli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 2 della presente legge; fornisce ai giovani interessati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, organismi ed enti di cui al predetto articolo 2, ogni utile indicazione sui programmi medesimi; li assiste ai fini della documentazione richiesta a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323.

Nell'espletamento dei compiti affidatigli, il Ministro per gli affari esteri è assistito da una Commissione composta da rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa, nonché da due rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile, scelti dal Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui al comma precedente, può concedere contributi alle associazioni, organismi ed enti i cui programmi siano stati riconosciuti idonei alla preparazione dei volontari.

ART. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

A tale onere si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.